

# *Commissione dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite: 44a sessione (1 febbraio-11 marzo 1988)*

La Commissione è stata istituita dal Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite nel 1946, Ecosoc, cioè nel primo anno di funzionamento dell'ONU, e da allora si riunisce in sessione ogni anno. Il ventaglio delle sue competenze è molto ampio, potendo essa interessarsi di qualsiasi problema relativo ai diritti umani.

I poteri della Commissione sono quelli di elaborare studi, preparare raccomandazioni e progetti di convenzioni internazionali sempre in materia di diritti umani. Essa svolge i compiti di volta in volta assegnatili dall'Ecosoc e dall'Assemblea generale dell'ONU (3a Commissione), comprese le missioni di indagine intese ad accertare presunte violazioni dei diritti umani e ad esaminare comunicazioni (di governi, individui e gruppi) relative a tali violazioni.

La Commissione agisce in stretta cooperazione con tutti gli altri organi delle Nazioni Unite operanti nel campo e assiste l'Ecosoc nel coordinare le attività concernenti i diritti umani nell'intero sistema delle Nazioni Unite.

La Commissione si compone dei rappresentanti di 43 stati membri dell'ONU (di cui attualmente fanno parte 159 stati) eletti dall'Ecosoc per un periodo di tre anni.

Possono partecipare, in qualità di osservatore, qualsiasi altro stato membro, le Agenzie specializzate delle NU e le organizzazioni nongovernative beneficianti di status consultivo presso l'Ecosoc. Su invito della Commissione, possono partecipare a singole delibere anche gli stati che non siano membri della Commissione, movimenti di liberazione nazionale, le Agenzie specializzate delle NU e altri organismi intergovernativi, qualora siano direttamente toccati dalla delibera in esame.

Per l'espletamento delle sue funzioni, la Commissione si avvale di organi sussidiari tra i quali il più importante è la Sottocommissione per la prevenzione della discriminazione e per la protezione delle minoranze (su composizione e attività di questa, v. il n. 1, anno II, 1988, 79 ss. di questa Rivista).

La Commissione ha, negli ultimi anni, istituito numerosi gruppi di lavoro, quali il Gruppo dei Tre in base all'art. 9 della Convenzione internazionale per la repressione e la punizione del crimine di apartheid, il Gruppo di lavoro incaricato

di esaminare le situazioni relative a violazioni estese e flagranti di diritti umani, il Gruppo di lavoro sulle sparizioni forzate e involontarie, il Gruppo di lavoro di esperti governativi sul diritto allo sviluppo, il Gruppo di lavoro per una continuativa analisi sull'ulteriore promozione e tutela dei diritti umani. Tali Gruppi sono in via generale composti da esperti prescelti dalla Commissione a titolo personale e non in quanto rappresentanti di stati.

La Commissione attiva inoltre gruppi informali *ad hoc* con il compito di aiutarla nel progettare dichiarazioni e convenzioni internazionali, come per esempio il gruppo di lavoro per la Convenzione internazionale dei diritti del bambino (per questo gruppo, in particolare, v. il n. 1, anno I, 1987, p. 121 ss. di questa Rivista).

L'Italia è tornata a far parte, come membro effettivo, della Commissione a partire dal gennaio 1987.

Nella sessione febbraio-marzo 1988, il capo della delegazione italiana, Ambasciatore Francesco Mezzalama, è stato eletto V. Presidente della Commissione, la cui presidenza è assicurata dall'Ambasciatore senegalese Alioune Sene.

Alla sessione hanno partecipato le delegazioni dei seguenti paesi membri: Algeria, Rep. Federale di Germania, Argentina, Bangladesh, Belgio, Betswana, Brasile, Bulgaria, Cina, Cipro, Colombia, Costa Rica, Spagna, Usa, Etiopia, Francia, Gambia, India, Iraq, Italia, Giappone, Messico, Mozambico, Nicaragua, Nigeria, Norvegia, Pakistan, Perù, Filippine, Portogallo, Rep. Democratica Tedesca, Bielorussia, Regno Unito, Rwanda, San Tomé, Senegal, Somalia, Sri Lanka, Togo, Urss, Venezuela, Jugoslavia.

In qualità di osservatori hanno partecipato: 74 stati membri del NU, il Consiglio delle NU per la Namibia, la Repubblica di Corea, la Santa Sede, la Svizzera; i seguenti organismi dell'ONU, Agenzie specializzate e altre organizzazioni intergovernative: Centro contro l'Apartheid, Alto Commissariato per i Rifugiati; Organizzazione Internazionale del Lavoro, Unesco, Organizzazione Mondiale della Sanità; Comitato intergovernativo per le migrazioni, Commissione delle Comunità europee, Commissione interamericana dei diritti dell'uomo, Consiglio d'Europa, Lega degli Stati Arabi, Commissione africana dei diritti dell'uomo e dei popoli.

Hanno partecipato inoltre i seguenti movimenti di liberazione nazionale: African National Congress of South Africa (ANC), OLP, Pan Africanist Congress of Azania, South West Africa People's Organisation.

Hanno altresì partecipato 120 organizzazioni non governative, ONG, di cui 16 della Categoria I (es. Soroptimist International, Congresso del Mondo Islamico, Unione Interparlamentare, Federazione Sindacale Mondiale), 77 della Categoria II (es. Amnesty International, Associazione Internazionale degli Educatori per la Pace nel Mondo, Caritas Internazionale, Consiglio Ecumenico delle Chiese, Consiglio Internazionale del Diritto dell'Ambiente, Movimento Internazionale della Riconciliazione, Pax Christi International, 27 della Categoria "Registro" (es. Associazione Mondiale per la Scuola strumento di Pace, Consiglio Mondiale della Pace, Lega Internazionale per i Diritti e la Liberazione dei Popoli, Survival International).

## A) Risoluzioni adottate dalla Commissione.

Nella sessione 1988, la Commissione ha adottato 78 Risoluzioni.

Le Risoluzioni da 1 a 11, nonché le Risoluzioni 17, 50, 51, 52, 65, 66, 67,

69, 78, denunciano la violazione dei diritti umani in Palestina, Afghanistan, Cambogia, Africa Australe, Africa del Sud, Namibia, Albania, Guatemala, Haiti, Guinea Equatoriale, El Salvador, Libano, Iran, Cile.

Tra le altre Risoluzioni si segnalano le seguenti:

1988/12: *Conseguenze nefaste per il godimento dei diritti umani, della assistenza politica, militare, economica e di altra natura accordata al regime razzista e colonialista dell'Africa del Sud: Rapporto del "Rapporteur" speciale.*

La Commissione, tra l'altro, invita il "Rapporteur" speciale «a) a continuare ad aggiornare ogni anno la lista delle banche, delle società multinazionali e di altre organizzazioni che aiutano il regime razzista dell'Africa del Sud fornendo sulle imprese segnalate le precisazioni che egli riterrà necessarie e appropriate, soprattutto una relazione sulle eventuali reazioni...; b) a utilizzare tutti gli elementi di cui dispongono gli altri organi dell'ONU, gli stati membri, le istituzioni specializzate e le altre fonti competenti, per indicare il volume, la natura e le conseguenze umane nefaste dell'assistenza accordata al regime razzista dell'Africa del Sud». «La Commissione invita inoltre tutti i governi a) a cooperare con il Rapporteur speciale perché il Rapporto sia ancora più preciso e ricco di informazioni; b) a diffondere il Rapporto aggiornato e a dare al suo contenuto la più larga pubblicità possibile».

1988/13: *Conseguenze nefaste per il godimento dei diritti umani, della assistenza politica, militare economica e di altra natura accordata ai regimi colonialisti e razzisti dell'Africa Australe.*

La Commissione, tra l'altro, «*esprimendo* nuovamente la sua soddisfazione per il fatto che il Gruppo dei tre membri della Commissione designati sulla base dell'articolo 9 della Convenzione internazionale sull'eliminazione e la repressione del crimine di apartheid ha ribadito che le attività delle società multinazionali che operano in Africa del Sud rientrano nella definizione del crimine di apartheid, ragion per cui l'articolo 3 della Convenzione potrebbe applicarsi alle attività delle suddette società; *riaffermando* che ogni assistenza arrecata, sotto qualsiasi forma, al regime razzista dell'Africa del Sud costituisce un atto ostile nei confronti dei popoli oppressi dell'Africa Australe che lottano per la libertà e l'indipendenza e ostacola gli sforzi miranti ad eliminare il colonialismo, l'apartheid e la discriminazione razziale in Africa del Sud e in Namibia; *riaffermando* che assoluta priorità deve essere data alla piena e intera applicazione degli strumenti internazionali e delle risoluzioni dell'ONU...; *prendendo atto* con profonda preoccupazione che i principali partners commerciali occidentali e altri dell'Africa del Sud continuano a collaborare col regime razzista, in disprezzo delle decisioni dell'ONU relative all'isolamento totale dell'Africa del Sud, e che la loro collaborazione costituisce il principale ostacolo alla liquidazione di questo regime e alla eliminazione del sistema inumano e criminale dell'apartheid; *profondamente preoccupata* per l'incessante aumento degli investimenti di capitali esteri nello sfruttamento di uranio e di gas liquidi in Namibia e in Africa del Sud; *allarmata* per la persistente collaborazione di taluni stati occidentali e di Israele con il regime razzista dell'Africa del Sud nel campo nucleare; rammaricandosi che il Consiglio di sicurezza non sia stato in grado di prendere decisioni di carattere obbligatorio al fine di impedire ogni collaborazione con l'Africa del Sud nel campo nucleare; .... *condanna* energicamente l'assistenza prestata dai grandi paesi occidentali e da Israele all'Africa del

Sud in campo politico, economico, finanziario e particolarmente in quello militare e esprime la sua convinzione che questa assistenza costituisce una azione diretta contro i popoli dell'Africa del Sud e della Namibia e contro gli stati vicini, per la ragione che essa non può che rafforzare la capacità militare del regime razzista, e esige che sia immediatamente posto fine a questa assistenza; *condanna* la collaborazione persistente nel campo nucleare di taluni stati occidentali, di Israele e di altri stati con il regime razzista dell'Africa del Sud e chiede vigorosamente a questi di porre fine e di rinunciare immediatamente alla fornitura di strutture e di tecniche nucleari all'Africa del Sud...; *condanna* energicamente le attività di tutti i centri di interesse economico stranieri che operano in Namibia sotto l'amministrazione illegale sudafricana; *condanna* energicamente l'Africa del Sud per i suoi persistenti atti di sovversione e aggressione contro l'Angola; *chiede* agli stati, alle istituzioni specializzate, alle organizzazioni regionali intergovernative e alle organizzazioni nongovernative di proseguire e di intensificare la loro campagna di sensibilizzazione dell'opinione pubblica internazionale in merito all'applicazione di sanzioni economiche e di altro tipo contro il regime di Pretoria;...».

Su queste due Risoluzioni, la votazione ha dato il seguente medesimo risultato:

*a favore:* Algeria, Argentina, Bangladesh, Botswana, Brasile, Bulgaria, Cina, Cipro, Colombia, Costa Rica, Etiopia, Gambia, India, Iraq, Messico, Mozambico, Nicaragua, Nigeria, Pakistan, Perù, Filippine, Repubblica Democratica Tedesca, Bielorussia, Rwanda, Sao Tomé et Principe, Senegal, Somalia, Sri Lanka, Togo, Urss, Venezuela, Jugoslavia;

*contro:* Repubblica Federale di Germania, Belgio, Usa, Francia, Italia, Portogallo, Regno Unito;

*astenuti:* Spagna, Irlanda, Giappone, Norvegia.

(Per quanto concerne l'Italia, la parte del Rapporto citato nella Risoluzione 1988/12 è integralmente pubblicata nel n. 1, anno I, 1987, di questa Rivista).

1988/14: *Applicazione della Convenzione internazionale sull'eliminazione e la repressione del crimine di apartheid.*

(L'Italia non figura tra gli stati che hanno ratificato la Convenzione).

1988/18: *Il rispetto del diritto di ogni persona, in quanto individuo e in quanto membro di una collettività, alla proprietà e il suo contributo allo sviluppo economico e sociale degli stati membri.*

La presente Risoluzione fa riferimento alla Risoluzione 41/132 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite che chiede al Segretario generale di preparare un rapporto su: «a) la relazione tra il pieno esercizio, ad opera dei singoli, dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, in particolare del diritto di ogni persona, in quanto individuo e in quanto membro di una collettività, alla proprietà, così come enunciato all'articolo 17 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, e lo sviluppo economico e sociale degli stati membri; b) il ruolo che il diritto di ogni persona alla proprietà assolve al fine di assicurare la piena e libera partecipazione degli individui al sistema economico e sociale degli stati».

1988/19: *Influenza della proprietà sul godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali.*

La Commissione, tra l'altro, «*riaffermando*, ai sensi dell'articolo 6 della Dichiarazione sul progresso e lo sviluppo nel campo sociale, che il progresso e lo sviluppo nel campo sociale esigono che si disciplinano, conformemente ai diritti dell'uomo e alle libertà fondamentali, nonché ai principi della giustizia e della funzione sociale della proprietà, i modi di proprietà della terra e i mezzi di produzione in maniera da escludere ogni forma di sfruttamento dell'uomo, assicurare a tutti gli esseri umani un eguale diritto alla proprietà e creare condizioni che conducano all'affermazione di una vera eguaglianza; ...*riconosce* che esistono numerose, forme legali di proprietà negli stati membri, come la proprietà privata, la proprietà collettiva e la proprietà dello Stato, e che ciascuna di esse deve contribuire alla valorizzazione e alla efficace utilizzazione delle risorse umane mediante l'allestimento di solide basi idonee ad assicurare la giustizia politica, economica e sociale».

La Risoluzione 1988/18, presentata dagli Stati Uniti, è stata adottata con la procedura del "consenso" e cioè senza voto. La Risoluzione 1988/19, presentata dalla Repubblica Democratica Tedesca, è stata adottata con 31 voti a favore e 11 contrari (Germania Federale, Belgio, Spagna, Usa, Francia, Irlanda, Italia, Giappone, Norvegia, Portogallo, Regno Unito).

1988/21: *La partecipazione popolare, nelle sue varie forme, in quanto importante fattore dello sviluppo e della realizzazione integrale di tutti i diritti umani.*

1988/22: *Realizzazione dei diritti economici, sociali e culturali.*

La Commissione, tra l'altro, «*constatando* che, conformemente alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, al Patto internazionale sui diritti civili e politici e al Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, l'ideale dell'essere umano libero, beneficiante della libertà civile e politica e liberato dal timore e dalla miseria, non può essere realizzato se non in presenza di condizioni le quali consentono a ciascuno di godere dei suoi diritti civili, politici, economici, sociali e culturali; ...*riaffermando* le disposizioni della Risoluzione 32/130 dell'Assemblea generale, del 16 dicembre 1977, e convinta che la promozione e la protezione di una categoria di diritti non dovrebbero in alcun caso esimere o dispensare gli stati dell'obbligo di promuovere e di proteggere gli altri diritti; ...*preoccupata* della gravità della situazione per quanto riguarda l'attuazione dei diritti economici, sociali e culturali in alcune regioni del mondo; ...*fa appello* a tutti gli stati perché applichino una politica intesa a realizzare, promuovere e proteggere i diritti economici, sociali, culturali, civili e politici; ... *rinnova* l'istanza al Segretario generale di invitare i governi, gli organi delle Nazioni Unite, le istituzioni specializzate e le organizzazioni nongovernative che non l'abbiano ancora fatto, a commentare le rispettive politiche di attuazione, promozione e protezione dei diritti economici, sociali e culturali e di presentare un rapporto su questo argomento alla 45a sessione (della Commissione); *invita* la Sotto-commissione per la lotta contro le misure di discriminazione e per la protezione delle minoranze a designare tra i suoi membri un Rapporteur speciale incaricato di studiare i problemi, le politiche e le misure progressive legate a una più efficace realizzazione dei diritti economici, sociali e culturali; ...».

La Risoluzione è stata adottata con 30 voti a favore: Algeria, Argentina, Bangladesh, Botswana, Bulgaria, Cina, Cipro, Colombia, Costa Rica, Etiopia, Gam-

bia, India, Iraq, Messico, Nicaragua, Nigeria, Pakistan, Perù, Filippine, Repubblica Democratica Tedesca, Bielorussia, Rwanda, Sao Tome et Principe, Senegal, Somalia, Sri Lanka, Togo, Urss, Venezuela, Jugoslavia;

9 contrari: Repubblica Federale di Germania, Belgio, Usa, Francia, Irlanda, Italia, Giappone, Norvegia, Regno Unito;

3 astensioni: Brasile, Spagna, Portogallo.

1988/24: *Realizzazione del diritto ad un alloggio appropriato.*

La Commissione, «consapevole del fatto che la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali stipulano che ogni persona ha diritto a un livello di vita sufficiente per sé e la propria famiglia, compreso un alloggio appropriato, e che gli stati devono prendere misure atte ad assicurare la realizzazione di questo diritto; ...*prendendo atto* con soddisfazione delle misure prese e dei rinnovati impegni degli stati membri, delle istituzioni specializzate e delle organizzazioni intergovernative e nongovernative allo scopo di fare progredire la realizzazione di questo diritto nel corso dell'Anno internazionale dell'alloggio per i senza tetto (1987); ... *si dichiara* profondamente preoccupata per il fatto che milioni di esseri umani non godano del diritto a un alloggio appropriato; *riafferma* la necessità di adottare, a livello nazionale e internazionale, misure atte a promuovere il diritto di ciascuno a un livello di vita sufficiente per sé e la propria famiglia, compreso un alloggio appropriato; ... *constata* che l'Assemblea generale, con risoluzione 42/146, ha chiesto a tutti gli stati e alle organizzazioni internazionali interessate di accordare un'attenzione particolare alla realizzazione del diritto a un alloggio appropriato, adottando misure per mettere a punto strategie nazionali dell'alloggio e programmi di miglioramento degli insediamenti umani, nel quadro di una strategia globale dell'alloggio per l'anno 2000...».

La Risoluzione è stata adottata con 31 voti a favore, nessuno contrario, 11 astensioni: Repubblica Federale di Germania, Belgio, Spagna, Usa, Francia, Irlanda, Italia, Giappone, Norvegia, Portogallo, Regno Unito.

1988/25: *Promozione e protezione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali quale condizione essenziale alla realizzazione della giustizia sociale per tutti.*

La Risoluzione fa tra l'altro riferimento alla Risoluzione 42/49 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 30 novembre 1987, relativa alla realizzazione della giustizia sociale.

1988/26: *Il diritto allo sviluppo.*

Con questa Risoluzione, la Commissione incentiva, tra l'altro, le attività del Gruppo di lavoro di esperti governativi sul diritto allo sviluppo, con riferimento a quanto enunciato nella Dichiarazione sul diritto allo sviluppo adottata dall'Assemblea generale il 4 dicembre 1986.

1988/29: *Il diritto all'alimentazione.*

La Commissione, preso atto con soddisfazione del Rapporto finale «sul diritto ad una alimentazione sufficiente in quanto diritto umano» (E/CN.4/Sub.2/1987/23), «*raccomanda* ai governi che non l'abbiano ancora fatto di elaborare dei piani atti a garantire la sicurezza alimentare nazionale...; *chiede* alle organizzazioni

nongovernative nazionali e internazionali di appoggiare gli sforzi dispiegati affinché il diritto a una alimentazione sufficiente sia soddisfatto nel mondo intero e di fondare la loro azione sul diritto all'alimentazione piuttosto che su dichiarazioni di principio di politica generale; ...».

1988/32: *Tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani e degradanti: Rapporto del "Rapporteur" speciale.*

La Commissione, tra l'altro «*riconoscendo* che la tortura costituisce un annientamento criminale della persona umana che non può essere giustificata da nessuna circostanza, nessuna ideologia, nessun interesse superiore;... *convinta* che una società che tolleri la tortura non può in nessun caso pretendere di rispettare i diritti umani; *convinta* che gli sforzi per eliminare la tortura devono essere incentrati innanzitutto sulla prevenzione;... *sottolinea* ancora una volta le precedenti conclusioni e le raccomandazioni del Rapporteur speciale relative a un sistema di visite periodiche e alla costituzione sul piano nazionale di una autorità indipendente che possa ricevere le denunce individuali; *fa propria* la raccomandazione del Rapporteur speciale mirante a che i governi e le associazioni mediche prendano energiche misure contro ogni persona appartenente a questa professione che abbia giocato a questo titolo un ruolo nella pratica della tortura; *sottolinea* inoltre le conclusioni del Rapporteur speciale che asseriscono l'utilità di limitare e finalmente dichiarare illegale la detenzione segreta prevista nel diritto interno, dato che numerose segnalazioni di tortura riguardano persone segretamente detenute; ... *afferma* l'importanza dei programmi di formazione destinati al personale giudiziario e alle forze dell'ordine e richiama l'attenzione dei governi interessati sulle possibilità che offre in proposito il programma di servizi consultivi delle Nazioni Unite nel campo dei diritti umani; decide di prorogare di due anni il mandato del Rapporteur speciale, per permettergli di presentare alla Commissione nuove conclusioni e raccomandazioni;...».

1988/33: *I diritti umani nell'amministrazione della giustizia.*

La Commissione, «*tenuto conto* delle varie proposte riguardanti l'elaborazione di un secondo protocollo facoltativo riferentesi al Patto internazionale sui diritti civili e politici in tema di abolizione della pena di morte nonché di divieto, ai sensi dell'articolo 6 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, di adottare una sentenza di morte per i crimini commessi da persone di età inferiore ai diciotto anni;... *sottolinea* ancora una volta l'importanza dei programmi di insegnamento e di informazione nel campo dei diritti umani per gli studenti di diritto, le persone che esercitano una professione legale e tutte le persone responsabili dell'amministrazione della giustizia; *ricosce* l'importanza del ruolo che le organizzazioni nongovernative, compresi l'ordine degli avvocati e le associazioni professionali dei magistrati, possono giocare nella promozione dei diritti umani nell'amministrazione della giustizia;... *chiede* alla Sottocommissione di continuare a interessarsi del problema di una dichiarazione contro la detenzione non riconosciuta nonché del problema degli stati di assedio o delle situazioni eccezionali;...».

1988/34: *Questione delle sparizioni forzate o involontarie.*

La Commissione prende in esame il Rapporto dell'apposito Gruppo di lavoro (Doc. E/.CN.4/1988/19 et Add. I).

1988/35: *Fondo di contributi volontari delle Nazioni Unite per le vittime della tortura.*

La Commissione, tra l'altro, «convinta che nel quadro della lotta per sopprimere la tortura bisogna fornire un'assistenza, in spirito umanitario, alle vittime e alle loro famiglie;... prendendo atto con soddisfazione della creazione di centri internazionali per il riadattamento delle vittime della tortura e dell'importante ruolo che essi giocano sul piano dell'assistenza fornita alle vittime della tortura;... lancia un appello a tutti i governi, a tutte le organizzazioni e a tutti gli individui in grado di farlo, affinché rispondano favorevolmente alla richiesta di contributi, se possibile continuativi, al Fondo;...».

1988/39: *I prigionieri politici.*

La Commissione, facendo puntuale riferimento agli articoli 9, 18, 19, 21, 22 e 25, nonché all'articolo 5 del Patto internazionale sui diritti civili e politici «esprime la sua preoccupazione di fronte al fatto che, in molte regioni del mondo, numerose persone sono detenute per avere voluto esercitare in maniera pacifica i loro diritti umani e le loro libertà fondamentali, in particolare i diritti alla libertà di espressione, di riunione e di associazione, come enunciati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e nel Patto internazionale sui diritti civili e politici, o cercare di promuovere e difendere questi diritti e queste libertà...; chiede ai governi di liberare tutte le persone private della loro libertà per avere voluto esercitare in maniera pacifica questi diritti e libertà o cercato di promuoverli e di difenderli».

1988/40: *L'indipendenza e l'imparzialità del potere giudiziario, dei giurati e consiglieri e l'indipendenza degli avvocati.*

La Commissione fa tra l'altro riferimento all'apposito studio del Rapporteur speciale (Doc. E/CN.4/Sub. 2/1985/18 et Add.1 a 6).

1988/53: *Fondo di contributi volontari per i servizi consultivi e l'assistenza tecnica nel campo dei diritti umani.*

La Commissione prende atto con soddisfazione dell'avvenuta costituzione del Fondo e «esprime la sua soddisfazione ai governi e alle organizzazioni nongovernative che hanno già versato contributi finanziari al fondo;... sottolinea che l'obiettivo del Fondo di contributi volontari è quello di fornire un appoggio finanziario supplementare per le attività pratiche incentrate sull'applicazione delle Convenzioni internazionali e di altri strumenti internazionali relativi ai diritti umani adottati dall'ONU, dalle sue istituzioni specializzate o dalle organizzazioni regionali; raccomanda che le attività finanziate dal Fondo di contributi volontari siano destinate ad arrecare una assistenza tecnica ai governi allo scopo di allestire e sviluppare le infrastrutture necessarie al rispetto delle norme internazionali relative ai diritti umani;... raccomanda al Segretario generale di finanziarie e di realizzare, attraverso il Fondo di contributi volontari, progetti e programmi che possano giocare un ruolo di catalizzatore nella effettiva applicazione delle norme internazionali riconosciute in materia di diritti umani;...».

1988/54: *Servizi consultivi nel campo dei diritti umani.*

La Commissione prende atto con soddisfazione dell'avvenuta realizzazione, su iniziativa delle Nazioni Unite, di un Corso di formazione regionale sull'insegna-



mento dei diritti umani per la regione dell'Asia e del Pacifico (Bangkok, 12-23 ottobre 1987), di un Corso di formazione sub-regionale (area America centrale e Caraibi) sulla elaborazione dei rapporti periodici che i governi sono tenuti a presentare ai competenti organi delle Nazioni Unite in applicazione dei trattati internazionali in materia di diritti umani (San José di Costa Rica, 23 nov.-4 dic. 1987), di un Corso di formazione sub-regionale analogo al precedente, destinato ai funzionari dei paesi africani anglofoni (Lusaka, 9-20 nov. 1987). Sottolinea altresì il fatto che 39 paesi, che ricevono assistenza a titolo di programma della Nazioni Unite per lo Sviluppo, hanno fatto conoscere le loro concrete esigenze di servizi consultivi e assistenza tecnica nel campo giuridico. La Commissione, tra l'altro, chiede al Segretario generale di elaborare un piano a medio termine di servizi consultivi e di assistenza tecnica nel campo dei diritti umani, tenendo conto delle osservazioni espresse dai governi.

1988/60: *Diritti umani e progresso della scienza o della tecnica.*

Per il testo integrale di questa Risoluzione, v. nella sezione "Documentazione" del presente numero della Rivista.

1988/63: *Misure da adottare contro tutte le ideologie e le pratiche totalitarie, compresi il nazismo, il fascismo e il neofascismo, che sono fondate sull'intolleranza o l'esclusivismo razziale o etnico, l'odio, il terrore, il diniego sistematico dei diritti umani e delle libertà fondamentali.*

1988/70: *I diritti umani e gli esodi di massa.*

La Commissione si dichiara profondamente turbata di fronte al sempre più vasto fenomeno degli esodi di massa.

La Commissione si dichiara profondamente turbata di fronte al sempre più vasto fenomeno degli esodi di rifugiati e dei trasferimenti forzati di popolazioni in numerose regioni del mondo e di fronte alla sofferenza di milioni di rifugiati e di persone forzatamente trasferite: prende atto dell'apposito Rapporto del Segretario generale (A/38/538): invita tutti i governi e le organizzazioni internazionali competenti a intensificare la loro cooperazione e la loro assistenza nell'ambito degli sforzi dispiegati a livello mondiale per far fronte al grave problema degli esodi di massa.

1988/71: *Proposta di un progetto di dichiarazione sul diritto e la responsabilità degli individui, dei gruppi e istituzioni della società di promuovere e proteggere i diritti umani e le libertà fondamentali universalmente riconosciute.*

La Commissione fa riferimento al soddisfacente lavoro fin qui compiuto da un apposito Gruppo di lavoro a composizione non limitata, incaricato di elaborare un progetto di Dichiarazione sul diritto e la responsabilità degli individui, dei gruppi e delle istituzioni della società di promuovere e proteggere i diritti umani, che verrà posto all'ordine del giorno della prossima sessione della Commissione medesima.

1988/72: *Istituzioni nazionali per la promozione e la protezione dei diritti umani.*

La Commissione, tra l'altro, «riafferma l'importanza di creare, conformemente alle rispettive legislazioni nazionali, efficaci istituzioni nazionali per la pro-

mozione e la tutela dei diritti umani e di assicurarne l'indipendenza e l'integrità» e « *ricosce* il ruolo costruttivo che le organizzazioni nongovernative possono esercitare nell'ambito delle istituzioni nazionali».

1988/73: *Accordi regionali per la promozione e la tutela dei diritti umani nella regione dell'Asia e del Pacifico.*

La Commissione fa riferimento ai preesistenti accordi regionali in materia (Convenzione europea e Convenzione interamericana), per sollecitare la costituzione di un Centro di informazione delle Nazioni Unite sui diritti umani a Bangkok.

1988/74: *Sviluppo delle attività di informazione nel campo dei diritti umani.*

La Commissione, tra l'altro, «*incoraggia* tutti gli stati membri a dispiegare sforzi particolari allo scopo di fare conoscere le attività dell'ONU nel campo dei diritti umani, facilitare e incoraggiare l'azione intrapresa a questo fine e dare priorità alla diffusione, nelle rispettive lingue nazionali o locali, della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dei Patti internazionali relativi ai diritti umani e incoraggia tutti i responsabili dell'educazione giuridica e alla sua applicazione, delle forze armate, della medicina, della diplomazia e di altre istituzioni pertinenti a includere nei loro programmi appropriati elementi riguardanti i diritti umani».

1988/75: *Progetto di una Convenzione sui diritti dell'infanzia.*

La Commissione sollecita la conclusione nel 1989, 30° anniversario della Dichiarazione dei diritti del bambino e 10° anniversario dell'Anno internazionale del bambino, dei lavori dell'apposito Gruppo.

1988/76: *Lotta contro la sparizione di bambini.*

1988/77: *Misure destinate a migliorare la situazione e a fare rispettare i diritti umani e la dignità di tutti i lavoratori migranti.*

**B) Comunicazioni scritte presentate alla Commissione da Organizzazioni internazionali nongovernative (Oing), beneficianti di status consultivo presso il Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite.**

**Federazione Internazionale Democratica delle Donne** (status consultivo, categoria I)

Oggetto della comunicazione: *Violazione dei diritti umani in Africa australe, El Salvador, Libano, Guatemala, Cile, nei territori arabi occupati, compresa la Palestina.*

**Human Rights Advocates, Inc.** (cat. II)

Oggetto: *Israele e la Carta internazionale dei diritti umani.*

Oggetto: *Violazione dei diritti umani in Cile.*

## **Associazione Internazionale dei Giuristi Democratici (cat. II)**

Oggetto: *Dichiarazione sull'Africa del Sud.*

In questa Comunicazione, tra l'altro, si prende decisa posizione contro l'apartheid, si rende omaggio allo African National Congress nel suo 75° anniversario, si condannano i paesi che rifiutano di riconoscere la legittimità della lotta di liberazione nazionale condotta dallo ANC.

Oggetto: *Dichiarazione sulla questione palestinese.*

Nella Comunicazione, si appoggia pienamente «la proposta dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite e del Comitato per l'esercizio dei diritti inalienabili del popolo palestinese di convocare una Conferenza internazionale per la pace in Medio Oriente, in vista di una soluzione giusta e durevole della questione palestinese, con la necessaria partecipazione dell'OLP, unico rappresentante legittimo del popolo palestinese».

Oggetto: *Dichiarazione sull'America Centrale e il Nicaragua.*

## **Consiglio dei Puntì Cardinali (cat. II)**

Oggetto: *Servizi consultivi nel campo dei diritti umani.*

Oggetto: *Razionalizzazione dei meccanismi di tutela dei diritti umani.*

Nella Comunicazione si sostiene, tra l'altro, che l'applicazione efficace delle norme relative ai diritti umani è minacciata da due tendenze tra loro collegate: 1) l'elaborazione di nuovi strumenti che ripetono i preesistenti principi giuridici in termini diversi e spesso incompatibili; 2) la costituzione di un numero crescente di organi creati in virtù di trattati con lo scopo di sorvegliare l'applicazione di tali strumenti. Tra le proposte di riforma in materia, l'Associazione ritiene che meritano di essere prese in considerazione, tra le altre: quella intesa a evitare la elaborazione di nuovi trattati, aggiungendo invece Protocolli ai due Patti internazionali sui diritti umani, secondo il modello della Convenzione europea sui diritti dell'uomo; quella intesa a concentrare in un unico rapporto quadriennale i vari rapporti previsti dalle singole convenzioni internazionali; quella intesa a creare un nuovo Comitato che sostituisca i vari Comitati oggi esistenti nell'espletamento delle rispettive funzioni, con l'eventuale creazione al suo interno di Sotto-comitati di esperti.

## **Federazione Sindacale Mondiale (cat. I)**

Oggetto: *Violazione dei diritti umani in Cile, El Salvador, Guatemala, Honduras, Colombia, Bolivia, Paraguay, Haiti, Argentina, Africa Australe.*

## **Internazionale Democratica-Cristiana (cat. II)**

Oggetto: *Violazione dei diritti umani in Nicaragua, Afghanistan.*

Oggetto: *Diritto allo sviluppo.*

Oggetto: *I diritti umani e il progresso della scienza e della tecnica.*

### **Jaycees International (cat. II)**

Oggetto: *Per una Convenzione sui diritti dell'infanzia.*

Oggetto: *Applicazione della Convenzione internazionale sulla eliminazione e la repressione del crimine di apartheid.*

Oggetto: *Questione dei diritti umani di tutte le persone sottoposte a una qualunque forma di detenzione o imprigionamento.*

### **Consiglio Mondiale della Pace (cat. Registro)**

Oggetto: *Violazione dei diritti umani a Cipro, in Cile, in El Salvador.*

Oggetto: *Effetti dell'attuale ingiusto ordine economico internazionale sull'economia dei Paesi in via di sviluppo e ostacolo che tale ordine rappresenta per la realizzazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali.*

Nella Comunicazione si fa, tra l'altro, riferimento a vari tipi di "costrizione": costrizione economica propriamente detta; commerciale; quella esercitata attraverso le eccedenze agricole; quella imposta dal sistema monetario e finanziario; quella esercitata nei negoziati politici, economici e altri; quella esercitata spesso dagli USA mediante l'adozione, da parte del Congresso, di emendamenti che attentano alla sovranità di altri stati e all'armonia delle relazioni internazionali; quella derivante dal militarismo, cioè dal commercio di armi, dalla formazione di quadri militari, dalla promozione di politiche di "sicurezza nazionale".

Oggetto: *La partecipazione popolare nelle sue diverse forme quale importante fattore dello sviluppo e della piena realizzazione di tutti i diritti umani.*

Oggetto: *Problemi relativi al diritto a un livello di vita sufficiente e al diritto allo sviluppo.*

### **Federazione Internazionale dei Diritti dell'Uomo (cat. II)**

Oggetto: *Indivisibilità e interdipendenza dei diritti umani.*

Oggetto: *Diritti delle minoranze nazionali, etniche, religiose e linguistiche: il caso dei Curdi.*

Il testo integrale della Comunicazione è riportato a pag. 91 del presente numero della Rivista.

**Unione Mondiale per un Giudaismo Liberale** (cat. Registro)

Oggetto: *Diritti delle persone appartenenti a minoranze nazionali, etniche, religiose e linguistiche.*

**Commissione Andina dei Giuristi** (cat. II)

Oggetto: *Diritti delle persone appartenenti a minoranze nazionali, etniche, religiose e linguistiche.*

**Federazione Mondiale della Gioventù Democratica** (cat. I)

Oggetto: *Violazione dei diritti umani nei territori arabi occupati, compresa la Palestina.*

**Associazione Parlamentare per la Cooperazione Euro-araba** (cat. Registro)

Oggetto: *Violazione dei diritti umani nei territori arabi occupati, compresa la Palestina.*

**Federazione Internazionale dei Movimenti di Adulti Rurali Cattolici** (cat. Registro)

Oggetto: *Questione del godimento effettivo, in tutti i paesi, dei diritti economici, sociali e culturali sanciti nel relativo Patto internazionale.*

Nella Comunicazione ci si sofferma in particolare sulla garanzia di remunerazione del lavoro agricolo e sulla garanzia del diritto alla terra («il diritto di proprietà deve essere subordinato al diritto di uso. In molte regioni, la terra non è più considerata come un bene sociale e come uno strumento di lavoro per i rurali, ma come una merce e un oggetto di speculazione. A partire da questo, numerosi contadini si sono visti privati della loro terra»).

**Collettivo Internazionale per l'Habitat** (Cat. Registro)

Oggetto: *Violazione dei diritti umani nei confronti degli operatori sociali.*

**Unione Internazionale degli Studenti** (cat. II)

Oggetto: *Violazione dei diritti degli studenti e delle libertà universitarie.*

**Commissione Internazionale degli Operatori Sanitari, per la Salute e i Diritti Umani** (cat. II)

Oggetto: *Violazione del diritto alla salute e del diritto allo sviluppo.*

**Difesa dei Bambini Internazionale** (cat. Registro)

Oggetto: *Violazione dei diritti dei bambini in Cile.*

**Società Antischiavista per la Protezione dei Diritti Umani e Pax Christi (cat. II)**

Oggetto: *Proposte sull'avvenire della Sotto-Commissione per la lotta contro le misure discriminatorie e la protezione delle minoranze.*

**Organizzazione Internazionale dei Portatori di Handicap (cat. II)**

Oggetto: *Violazione dei diritti umani degli handicappati mentali interdetti in Giappone.*

**Movimento Internazionale per l'Unione Fraterna tra le Razze e i Popoli (cat. II)**

Oggetto: *Violazione del diritto dei popoli allo sviluppo.*

In questa Comunicazione si fa una distinzione tra 1) le violazioni che colpiscono i paesi in sviluppo dall'esterno, o ostacoli esterni (debito estero dei paesi del Sud, deterioramento dei termini di scambio) e 2) le violazioni del diritto dei popoli allo sviluppo provenienti dall'interno del paese in sviluppo, o ostacoli interni (per questi ostacoli si fa un'ulteriore distinzione tra i paesi del Sud con governi che si sforzano di proteggere i diritti umani e paesi del Sud i cui governi violano i diritti umani e in particolare il diritto allo sviluppo: per questi ultimi si cita l'esempio della Guinea Equatoriale, in cui i crediti della banca estera di Guinea Equatoriale e Spagna sono stati in gran parte accordati a membri del governo, a loro familiari e ad imprese a loro collegate).

**Ufficio Internazionale Cattolico dell'Infanzia (cat. II)**

Oggetto: *Situazione in Afghanistan dei bambini vittime della guerra, orfani e rifugiati.*

**Amnesty International (cat. II)**

Oggetto: *La situazione dei diritti umani in Iran.*

**Congresso del Mondo Islamico (cat. I)**

Oggetto: *Rapporto del Consiglio indipendente sui diritti dell'uomo nel mondo, in particolare in Afghanistan.*

**Movimento Internazionale di Riconciliazione (cat. II)**

Oggetto: *Violazioni dei diritti umani nel Tibet.*

**Unione Interparlamentare (cat. I)**

Oggetto: *Risoluzione adottata dall'unione, alla sua 78ª conferenza nell'ottobre 1987 su il contributo dei Parlamenti: al rispetto, allo sviluppo e alla promozione dei diritti umani; al rispetto degli obblighi, principi e trattati fondamentali che*

*disciplinano i rapporti tra le nazioni e mirano a risolvere il problema dei rifugiati e delle persone trasferite.*

Data la particolare importanza dei contenuti della Comunicazione e della organizzazione da cui promana, il relativo testo verrà integralmente pubblicato nel prossimo numero di questa Rivista. ■

